



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di Treviso
- Sezione Penale -

Il Giudice

Dr. Michele Vitale

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
A seguito di dibattimento

Nei confronti di:

- [redacted], nato il [redacted] a [redacted], ivi
residente in [redacted]

LIBERO - PRESENTE

IMPUTATO

Del reato di cui agli artt. 570 co. 2 del c.p. 3 della L. 8 febbraio 2006, n. 54 in rel. all'art. 12 sexies della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per aver violato gli obblighi economici nascenti dal decreto di omologa della separazione consensuale tra coniugi messo dal tribunale di Treviso in data 3.2.2009 col quale, nello statuire il co-affidamento dei figli minori [redacted] (n. [redacted]), [redacted] (n. il [redacted]) e [redacted] (n. il [redacted]), con abitazione presso la madre [redacted], gli si imponeva il versamento di un assegno mensile di mantenimento pari a 1.800 € e la contribuzione integrale alle spese scolastiche e la contribuzione fino alla metà delle spese mediche. In particolare, a

N. 1206/17 Reg.Sent.

N. 1525/14 N.R.

N. 1027/15 R.G.

Camp. Pen.

Fatta scheda il :

Sentenza in data : 18.10.17

Depositata il: 15.12.2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIAR
[redacted]

Appellata il :

dal : _____

Il Cancelliere

Passata in giudicato il:

Il Cancelliere

Trasmesso estratto
esecutivo al P.M. Sede il:

Il Cancelliere

[Handwritten signature]

partire da dicembre 2011, versava solo in parte ed in modo discontinuo le mensilità dovute, tanto da maturare un debito pari ad € 23.500:= alla data del 2 febbraio 2014 (data di redazione della denuncia querela).

Treviso, periodo indicato

Con l'intervento del P.M. V.P.O. [REDACTED]
dell' [REDACTED] di fiducia.

CONCLUSIONI DEL P.M.: chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

CONCLUSIONI DELLA DIFESA: chiede sentenza di assoluzione.



MOTIVAZIONE

Con decreto in data 27 gennaio 2015, il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore della Repubblica di Treviso, disponeva che [REDACTED] – come sopra generalizzato – venisse tratto a giudizio davanti a questo Tribunale, in veste monocratica, per rispondere del reato di cui agli artt. 570 c.p., all'art 3 Legge 8 febbraio 2006, n. 54, nonché all'art. 12-*sexies* della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, per aver violato gli obblighi nascenti dal decreto di omologa della separazione consensuale fra coniugi, che gli imponeva di versare un assegno di mantenimento pari a 1.800 € mensili all'ex coniuge. In particolare, a partire da dicembre 2011 versava solo in parte ed in modo discontinuo le mensilità dovute.

Fatto meglio descritto e precisato in epigrafe.

Al dibattimento, celebrato nella verbalizzata assenza dell'imputato (comparso all'udienza del 18 ottobre 2017), il difensore chiedeva un rinvio al fine di dare attuazione a un programma finalizzato alla regolarizzazione dei contributivi dovuti (ud. 23 settembre 2015).

Alla successiva udienza, tenutasi il 15 giugno 2016, la parte civile e la difesa chiedevano un differimento dell'udienza per meglio definire i rapporti intercorrenti tra le parti.

All'udienza del 18 gennaio 2017, così come anche a quella del 22 marzo 2017, veniva disposti ulteriori rinvii per ragioni di natura tecnica.


Infine, all'udienza del 18 ottobre 2017, la parte civile dichiarava di revocare la sua costituzione in giudizio, poiché il danno era stato integralmente risarcito sulla base di accordi transattivi intervenuti tra le parti.

Il Giudice, essendo la fattispecie contestata procedibile d'ufficio, dichiarava aperto il dibattimento. Il Pubblico Ministero e la difesa chiedevano l'ammissione delle istanze istruttorie orali e documentali, relativamente alle quali, il giudicante, ritenuta la rilevanza ai fini del decidere, ne autorizzava l'ammissione.

Venivano sentiti, quali testimoni, [REDACTED] (ex coniuge) e [REDACTED] (sorella).

Le parti concordavano nell'acquisizione della querela sporta da [REDACTED] e nella fotocopia dell'assegno circolare di € 2.500 a favore dell'ex coniuge.

Si procedeva, infine, all'esame dell'imputato, a seguito del quale il difensore dimetteva due documenti: *copia del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e rispettivi allegati e copia sentenza di divorzio n. [REDACTED] del [REDACTED]*



Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, le parti, invitate a concludere, chiedevano concordemente una pronuncia assolutoria nei confronti dell'imputato.

Sulla base delle risultanze istruttorie è stato accertato quanto segue.

Il [REDACTED] contraeva matrimonio con [REDACTED] in data 13 gennaio 1990.

Dalla loro unione nascevano tre figli: [REDACTED] e [REDACTED].

A causa del venir meno dell'affetto coniugale i coniugi decidevano concordemente di adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la separazione legale.

In data 3.2.2009, comparivano avanti l'intestato Tribunale (in sede civile) per ottenere la separazione consensuale, omologata, poi, con decreto emesso lo stesso giorno.

In forza di tale provvedimento giudiziario, il [REDACTED] avrebbe dovuto corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile pari a 1.800,00 €, doveva altresì contribuire integralmente alle spese scolastiche dei figli e al rimborso di metà delle spese mediche di carattere straordinario.

Già alla fine del 2011, il prevenuto si sottraeva parzialmente all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento, facendo così mancare ai suoi figli quanto dovuto per le loro esigenze materiali.

Dal mese di dicembre 2011 a gennaio 2014, la somma maturata in forza del decreto di omologa ammontava ad € 46.800,00, l'esposizione dell'imputato era pari ad € 23.500,00, da ciò, si deduce che costui aveva versato all'incirca la metà di quanto previsto dal Giudice civile (cfr. Atto di denuncia querela di [REDACTED], di data 2.2.2014).

In sede di divorzio, il prevenuto chiedeva un ridimensionamento dell'assegno mensile poiché le sue condizioni economiche, a differenza di quando era stata dichiarata la separazione, risultavano assai difficoltose: nei tre anni intercorsi tra la separazione e il divorzio, a causa della grave crisi che colpì il settore immobiliare, il [REDACTED] si trovava in un vero e proprio stato di indigenza.

Sulla base dell'istruttoria svolta, è emerso che nel 2011, al fine di dare esecuzione all'accordo depositato con il *ricorso per separazione consensuale dei coniugi*, poi omologato, il [REDACTED] fu costretto a vendere la casa coniugale. Con la somma riscossa, l'imputato riusciva a ripianare parzialmente le cospicue esposizioni debitorie nei confronti della moglie e di altre società collaboranti con lui nell'ambito immobiliare, senza che rimanessero risorse di alcun genere a disposizione del prevenuto (cfr. verbale stenotipico, udienza 18 ottobre 2017, esame imputato; *Ricorso per separazione consensuale dei coniugi*, del [REDACTED], depositato all'udienza del 18 ottobre 2017).

Rimasto senza casa, era costretto a trasferirsi presso un appartamento datogli in comodato d'uso gratuito dal fratello residente all'estero (contratto di comodato, depositato dalla

difesa all'udienza del 18 ottobre 2017), il quale gli aveva permesso altresì di utilizzare la sua auto, che, peraltro, rimaneva ferma per lunghi periodi in difetto di risorse finanziarie anche minimali necessarie per il rifornimento di carburante.

Le utenze, le spese condominiali e le bollette venivano pagate dai genitori e dalla sorella (cfr. verbale stenotipico, udienza del 18 ottobre 2017, teste [REDACTED]).

Dalle dichiarazioni dei redditi depositate dal prevenuto si apprende come le sue condizioni economiche nell'anno 2008 fossero molto floride, dichiarava infatti compensi derivanti da attività professionale per oltre € 76.000,00 (cfr. *Dichiarazione dei redditi persone fisiche*, depositata all'udienza del 18 ottobre 2017).

Gli anni successivi, vedevano però un improvviso ridimensionamento delle disponibilità economiche, infatti, nel 2009, la sua dichiarazione dei redditi ammontava ad euro 13.204,00, rimanendo pressoché stabile fino al 2014, dove il reddito spendibile era di € 16.963,00, pari cioè a 1.413,00 €/mese (*Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario*, depositato all'udienza del 18 ottobre 2017 dalla difesa).

Tale situazione di crisi veniva riconosciuta dallo stesso Tribunale, in sede di divorzio, il quale, riducendo la somma spettante ai figli con l'assegno di mantenimento, liquidata in sede di separazione, ha previsto che a ciascuno di essi spettassero € 250 al mese, per un totale di 750 €.

Veniva altresì disposto che ciascun coniuge provvedesse al mantenimento dei figli nella misura del 50%, comprensivo delle spese scolastiche e mediche (*Sentenza di divorzio del Tribunale di Treviso, n. [REDACTED]*, depositata all'udienza del 18 ottobre 2017).

La stessa moglie, sentita quale testimone, riconosceva espressamente le condizioni di difficoltà economiche nelle quali versava l'ex coniuge; ella dichiara però di aver passato dei momenti difficili, in quanto, la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento - al quale il signor [REDACTED] era tenuto - faceva sì che risultasse difficile provvedere alle esigenze dei figli come avveniva un tempo, ai quali non si facevano mai mancare - in tempi floridi - svaghi quali la palestra, lo sport, i viaggi.

Alla stessa udienza l'ex coniuge ritirava la costituzione di parte civile, in quanto, affermava che il danno subito era stato interamente risarcito sulla base di un accordo transattivo.

La migliore situazione economica in cui versa oggi il prevenuto ed il contestuale ridimensionamento dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli ha permesso allo stesso di poter adempiere ai suoi obblighi nei confronti della famiglia.

Dall'esame degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, non sono emersi elementi in conflitto con la prospettata ricostruzione dei fatti, anzi, le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame, sono concordi con quelle rese dalla parte civile e dagli altri testimoni,

allineandosi inoltre alla ricostruzione dei fatti che si ricava dall'analisi della produzione documentale.

Gli elementi di prova acquisiti appaiono dunque attendibili.

Per le espresse ragioni, l'accertamento dei fatti riportati in narrativa deve ritenersi pacifico.

L'elemento oggettivo della fattispecie di reato è pienamente integrato: avendo la condotta omissiva dell'imputato causato il venir meno i mezzi di sussistenza alla prole (cfr. *verbale stenotipico – dichiarazioni del teste* ██████████, ud. 18 ottobre 2017).

In effetti, il delitto ex art. 570 c.p. è un reato omissivo proprio e dagli atti acquisiti risulta pacificamente che l'imputato abbia omesso di corrispondere il *quantum* dovuto per le mensilità da dicembre 2011 a gennaio 2014, mettendo in serie difficoltà economiche la famiglia.

Tuttavia, dalla deposizione della parte civile si evince che il ██████████, quando ne aveva la disponibilità economica materiale, aveva sempre corrisposto puntualmente l'assegno di mantenimento per i figli, risultando inadempiente solamente alle mensilità suindicate a causa delle difficili condizioni economiche non derivanti da causa a lui imputabile.

Pertanto, la mancanza, in quel periodo, di uno stipendio regolare determinava l'impossibilità per il prevenuto di adempiere all'obbligo di mantenimento posto a suo carico. Va invero sottolineato come il ██████████ non appena poteva disporre di qualche risorsa reddituale eccedente lo stretto necessario per il suo sostentamento, provvedeva a pagare parte dell'assegno di mantenimento in favore della prole. Pertanto, valorizzata anche la costante condotta di adempimento ai propri obblighi, appare fondato ritenere che l'omissione ascritta al reo sia dipesa da uno stato di assenza di redditi e di risorse finanziarie.

In senso conforme, dispone il Tribunale di Genova, 19.5.2008, secondo cui va escluso il dolo di far mancare ai minori i mezzi di sostentamento ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570, allorché vi sia stato un continuativo versamento di somme sia pure ridotte.

In linea di diritto, occorre ricordare che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è configurabile la responsabilità penale quando l'obbligato sia economicamente incapace di provvedere, secondo il principio generale "*ad impossibilia nemo tenetur*", tranne che l'obbligato sia divenuto incapace per sua colpa (Cass. Sez. VI sentenza in data 12/4/1991 n. 4152, Patruno; Cass. Sez. V sent. 22/4/2004 n. 36450, Communara ed altri; Sez. VI sent. in data 3/3/2011 n. 11696).

Secondo altra decisione di legittimità, in linea con la precedente. l'ipotesi di reato, prevista dall'art. 570 secondo comma n. 2 cod. pen. (violazione degli obblighi di assistenza

familiare), si realizza solo nei casi nei quali sussistano, da una parte, lo stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e, dall'altra, la concreta capacità economica dell'obbligato a fornirglieli. L'accertamento del secondo presupposto non può essere meno rigoroso rispetto a quello del primo, poiché solo la prova certa della presenza di tale capacità, o del fatto che essa sia venuta meno per effetto di una volontaria determinazione del colpevole, può giustificare un'affermazione di responsabilità (cfr. Cass. Sez. VI, sent. 5.12.1989, Tropicia).

In ragione di quanto sopra compendiato non può dunque ritenersi pienamente raggiunta la piena prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ovvero sia, in altri termini, la piena volontarietà dell'inadempimento all'obbligazione posta a carico del prevenuto dal giudice civile.

Ne deriva, pertanto, che l'imputato deve essere assolto dal reato ascrittogli per mancanza dell'elemento soggettivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, c.p.p.,

assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Motivazione riservata in giorni 60.

Treviso, li 18 ottobre 2017

Il Giudice del dibattimento

dott. Michele Vitale

